REGOLAMENTO (CEE) N. 1170/79 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1979

che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento belga ha acquistato durante la campagna 1978/1979 taluni quantitativi di semi di colza e di ravizzone;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/68 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1687/76 (4), ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità dei semi detenuti dagli organismi d'intervento; che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato dei semi nella Comunità, non è da prevedersi che i quantitativi detenuti dall'organismo d'intervento belga possano essere venduti alle condizioni di prezzo fissate dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 189/68; che occorre pertanto adottare misure particolari per la vendita di tali semi;

considerando che è possibile vendere attualmente semi di colza e di ravizzone sul mercato della Comunità ad un prezzo che tenga conto dell'effettiva situazione del mercato in modo più preciso del prezzo fissato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 189/68;

considerando che occorre disporre la costituzione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara; che, inoltre, tale cauzione deve consentire di evitare che i semi aggiudicati vengano nuovamente presentati all'intervento; che, pertanto, tale cauzione rimane incamerata, in particolare, se l'aggiudicatario non fornisce la prova che i semi sono stati sottoposti, presso l'oleificio, al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 851/78 (6), oppure che sono stati esportati;

considerando che il prezzo minimo di vendita che meglio corrisponde all'effettiva situazione del mercato può essere fissato in base alle offerte ricevute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È posta in gara, per la vendita, una partita per una quantità complessiva di circa 60 tonnellate di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento belga, proveniente dall'intervento per la campagna di commercializzazione 1978/1979.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 189/68.

Articolo 2

La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità, europee* del bando di gara ha luogo perlomeno dieci giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Tale termine è fissato al 25 giugno 1979 alle 14 ora locale al più tardi.

Articolo 3

1. Sono prese in considerazione solo le offerte indicanti un prezzo per partita, partenza deposito del luogo in cui il prodotto è immagazzinato.

Le spese di pesatura, campionatura ed analisi sono a carico dell'organisamo d'intervento. La altre spese d'uscita sono a carico dell'acquirente.

2. L'offerta è valida solo se è accompagnata da una cauzione di 5 ECU/100 kg.

Tale cauzione può essere costituita in denaro o sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati dal Regno del Belgio.

(1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 43 del 17. 2. 1968, pag. 7.
(4) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.
(6) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 4.

Articolo 4

La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata se :

a) gli offerenti non hanno ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione e non sono stati dichiarati aggiudicatari ;

b) salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario ha versato all'organismo d'intervento l'importo corrispondente all'offerta, ha preso in consegna i semi aggiudicati ed ha fornito la prova che detti semi sono stati sottoposti presso l'oleificio al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71, o sono stati esportati.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato un prezzo minimo di vendita secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tale prezzo è fissato partenza magazzino, per i semi della qualità tipo per la quale sono fissati i prezzi d'intervento. Qualora i semi offerti non siano della suddetta qualità tipo, il loro peso è determinato in conformità del metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2980/78 [2], ed al relativo prezzo di vendita è applicata la maggiorazione o diminuzione di cui all'allegato del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1512/78 [4].

Articolo 6

Nel caso in cui la vendita non abbia esito positivo, un nuovo bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 10 giorni prima di una seconda data limite per la presentazione delle offerte. Questa seconda data è fissata al 16 luglio 1979 alle ore 14 (ora locale) al più tardi.

Articolo 7

Fatta salva l'osservanza dei prezzi minimi di cui all'articolo 5, aggiudicatario è il maggior offerente.

Nel caso in cui siano fatte offerte allo stesso prezzo, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 355 del 19. 12. 1978, pag. 17.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 58.